



AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA

Condizioni generali per la fornitura di gas

Index

	Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)		
	Premessa		
I	DISPOSIZIONI GENERALI		
1.	Definizioni	Pag.	3
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag.	3
3.	Compiti dell'Azienda	Pag.	4
4.	Basi giuridiche	Pag.	4
5.	Comprensorio di distribuzione	Pag.	4
6.	Utilizzazione di proprietà private e servitù	Pag.	5
II	RETE DI DISTRIBUZIONE		
7.	Componenti della rete	Pag.	5/6
8.	Pianificazione rete	Pag.	6
9.	Costruzione	Pag.	6
10.	Accesso agli impianti	Pag.	6
III	ALLACCIAMENTI		
11.	Componenti degli allacciamenti	Pag.	6
12.	Proprietà allacciamento e dorsale	Pag.	6
13.	Domanda di allacciamento	Pag.	6/7
14.	Tracciato e caratteristiche	Pag.	7
15.	Condizioni tecniche	Pag.	7
16.	Realizzazione	Pag.	7
17.	Rifiuto di allacciamento	Pag.	7/8
18.	Vetustà condotte	Pag.	8
19.	Sostituzione allacciamento e dorsale	Pag.	8
20.	Manutenzione allacciamento e dorsale	Pag.	8
21.	Modalità di intervento	Pag.	8
22.	Messa fuori esercizio	Pag.	9
IV	INSTALLAZIONI PRIVATE		
23.	Esecuzione	Pag.	9
24.	Prescrizioni tecniche	Pag.	9
25.	Collaudo	Pag.	9/10
26.	Dovere di informazione	Pag.	10
27.	Controlli	Pag.	10
28.	Responsabilità	Pag.	10
V	FORNITURA DEL GAS		
29.	Modalità di fornitura	Pag.	10/11
30.	Limitazione o sospensione	Pag.	11
31.	Sospensione per singoli clienti	Pag.	11
32.	Esclusione di responsabilità	Pag.	11
33.	Obblighi del Cliente	Pag.	11
34.	Divieto di cessione	Pag.	12
35.	Prelievo abusivo	Pag.	12
36.	Richiesta di fornitura, disdetta, modifica o trasferimento di abbonato	Pag.	12
37.	Debitore nei confronti dell'Azienda	Pag.	12

VI	APPARECCHI DI MISURA (CONTATORI)		
38.	Misura e lettura	Pag.	13
39.	Proprietà e manutenzione	Pag.	13
40.	Ubicazione e posa	Pag.	13
41.	Responsabilità	Pag.	13
42.	Verifica e contestazioni	Pag.	14
43.	Disfunzioni	Pag.	14
44.	Sottocontatori	Pag.	14
VII	ASPETTI FINANZIARI		
45.	Tariffario	Pag.	14/15
46.	Costi di realizzazione dell'allacciamento	Pag.	15
47.	Offerta e fatturazione costi di realizzazione	Pag.	15
48.	Altri costi allacciamento	Pag.	15
49.	Costi dorsali	Pag.	16
50.	Costi di fornitura	Pag.	16
51.	Fatture e pagamenti	Pag.	16
52.	Procedura d'incasso ed esecutiva	Pag.	16
53.	Cauzioni in generale	Pag.	17
54.	Cauzioni enti pubblici	Pag.	17
55.	Cauzioni commerci, servizi e industrie	Pag.	17
56.	Cauzioni di privati	Pag.	17
57.	Deroghe	Pag.	17
58.	Cauzioni per altre prestazioni/servizi/prodotti	Pag.	17
59.	Importo e genere della cauzione	Pag.	18
60.	Inadempienza	Pag.	18
61.	Restituzione della cauzione	Pag.	18
62.	Acquisizione cauzioni	Pag.	18
VIII	ASPETTI LEGALI		
63.	Sanzioni	Pag.	18
64.	Abusi di prelievo e/o tariffa	Pag.	18/19
65.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag.	19
66.	Altre contestazioni: diritto applicabile e foro	Pag.	19
IX	DISPOSIZIONI FINALI		
67.	Approvazione	Pag.	19
68.	Entrata in vigore	Pag.	19

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e dietro retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato dall'Azienda. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

Premessa

Le presenti Condizioni generali sono applicabili a tutti i Clienti forniti di gas dalle AIL SA.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- 1.1 Abbonato: colui che richiede la fornitura di gas. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
- 1.2 Azienda: Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, proprietarie degli impianti di distribuzione del gas.
- 1.3 Cliente: colui che ha un rapporto commerciale con l'Azienda, in qualità di titolare dell'allacciamento e di abbonato.
- 1.4 Condotte di distribuzione: condotte posate all'interno della zona da servire (di regola su suolo pubblico), e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
- 1.5 Contatore: apparecchio di misura del volume di gas fornito all'abbonato.
- 1.6 Distribuzione: prestazione di trasporto del gas tramite le reti di distribuzione e gli allacciamenti fino all'utente.
- 1.7 Dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
- 1.8 Fornitura: vendita e consegna di gas al dettaglio o all'ingrosso.
- 1.9 Gas: gas naturale di tipo H.
- 1.10 Gasdotto: Gasdotto Chiasso-Lugano ad alta pressione e relativi impianti annessi.
- 1.11 Installazione privata: parte di installazione idraulica a partire dal contatore fino agli apparecchi di consumo compresi.
- 1.12 Organi di arresto: dispositivo atto ad interrompere il flusso del gas.
- 1.13 Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che prevede la rivendita di gas.
- 1.14 SSIGA: Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.
- 1.15 Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
- 1.16 Utente: colui che beneficia della fornitura, consumatore finale.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni generali disciplinano i rapporti tra Azienda e Clienti nel campo della fornitura di gas, in particolare per quanto riguarda le condizioni, modalità di fornitura e/o trasporto di gas, di allacciamento nonché gli aspetti finanziari (tariffe).
- 2.2 Le Condizioni generali contemplano altresì al loro interno i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture dell'Azienda e ne regolano i rapporti con i terzi.

3. Compiti dell'Azienda

- 3.1 L'Azienda fornisce gas al dettaglio nella zona di distribuzione definita nelle presenti Condizioni generali, limitatamente alla capacità degli impianti e in conformità alle condizioni previste negli articoli seguenti, applicando le vigenti tariffe.
- 3.2 L'Azienda può inoltre fornire gas all'ingrosso a rivenditori secondo quanto disposto negli appositi contratti.
- 3.3 L'Azienda provvede inoltre ad assicurare che il gas sia distribuito, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli articoli 30 e 31).
- 3.4 L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni private a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori concessionari, definendo le condizioni, i compiti e le responsabilità degli stessi.
- 3.5 Ulteriori compiti specifici sono definiti negli articoli seguenti.

4. Basi giuridiche

- 4.1 Le presenti Condizioni generali, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura e/o trasporto di gas, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 4.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di gas, implicano l'accettazione delle presenti Condizioni generali, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4.3 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti Condizioni generali e delle tariffe in vigore. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'Azienda (www.ail.ch).
- 4.4 Le presenti Condizioni generali e i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento. In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato dall'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall'Azienda.
- 4.5 In casi particolari l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento e fornitura in deroga alle presenti Condizioni generali e alle Tariffe in vigore.
- 4.6 Restano riservate le normative internazionali, federali e cantonali ed eventualmente comunali, applicabili in materia e le direttive emanate dalla SSIGA.

5. Comprensorio di distribuzione

- 5.1 Le presenti Condizioni generali si applicano ai comprensori di distribuzione dell'Azienda.
- 5.2 L'Azienda ha l'esclusiva per la costruzione degli impianti su tutto il territorio da essa alimentato nei Comuni, conformemente alla legge e/o sulla base di un'apposita Convenzione.
- 5.3 L'Azienda realizza gli allacciamenti e fornisce il gas nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

6. Utilizzazione di proprietà private e servitù

- 6.1 Ogni titolare di un allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto a tollerare sul proprio fondo la posa e l'attraversamento di componenti della rete di distribuzione e dorsali in grado di alimentare il suo allacciamento, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 6.2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha inoltre l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso in ogni momento al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta ciò fosse necessario per i suddetti lavori. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 6.3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno m 1,50 non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde. In taluni casi tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo e sottoscrizione di una convenzione con l'Azienda.
- 6.4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di componenti della rete di distribuzione e dorsali destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni, viene concordata un'adeguata indennità. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 6.5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
- la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - la conseguente iscrizione all'Ufficio registri.
- Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, nonché il diritto di passo. Un esemplare della convenzione iscritta dovrà essere notificata all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
- Le pratiche amministrative di cui sopra possono essere delegate all'Azienda previo accordo specifico.
- 6.6 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- 6.7 Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.
- 6.8 L'Azienda può inoltre fare capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

II RETE DI DISTRIBUZIONE

7. Componenti della rete

- 7.1 La rete di distribuzione, di proprietà dell'Azienda, comprende le condotte che consentono il trasporto del gas alle installazioni ad essa allacciate, come pure gli armadi e le cabine di regolazione e/o misura nonché gli organi di arresto (detti in seguito impianti).

7.2 La rete è posata all'interno della zona di distribuzione, fatta eccezione per gli impianti relativi al gasdotto, e più in generale destinati al trasporto di gas, che possono essere posati anche al di fuori di tale zona.

8. Pianificazione rete

8.1 La rete dell'Azienda è realizzata in base ad una pianificazione interna che tiene conto in particolare del potenziale sviluppo dei consumi, degli aspetti tecnici e finanziari.

9. Costruzione

9.1 Tenendo conto delle proprie esigenze, l'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, la pressione di distribuzione, i tracciati e le modalità di posa delle condotte e degli impianti annessi, in conformità alle disposizioni federali, cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

9.2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza dell'Azienda o di ditte da essa incaricate.

10. Accesso agli impianti

10.1 Il diritto di accedere e manipolare gli impianti spetta esclusivamente alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

10.2 In caso di violazione del precedente articolo, l'Azienda si riserva di prendere le misure sanzionatorie applicabili al caso concreto con particolare riferimento alle disposizioni del Codice penale svizzero. Restano riservate le azioni risarcitorie dell'Azienda per il danno subito.

III ALLACCIAMENTI

11. Componenti degli allacciamenti

11.1 L'allacciamento è composto dalla condotta che consente il trasporto del gas dalla rete di distribuzione fino all'apparecchio di misura, ivi compresi gli organi di arresto, regolatori di pressione e filtro.

12. Proprietà allacciamento e dorsale

12.1 Le parti di allacciamento su area pubblica e l'organo di arresto principale, rimangono di proprietà dell'Azienda.

12.2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento, fatta eccezione del contatore.

12.3 La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

13. Domanda di allacciamento

13.1 Ogni nuovo allacciamento e ogni modifica, ampliamento o rifacimento di uno esistente, devono essere richiesti all'Azienda tramite l'apposito formulario.

13.2 Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è subordinato all'accettazione e al rispetto delle disposizioni delle presenti Condizioni generali e delle relative condizioni tariffarie.

13.3 Il rilascio di singole autorizzazioni di allacciamento non obbliga l'Azienda a rilasciarne altre né ad estendere o potenziare quelle esistenti.

14. Tracciato e caratteristiche

14.1 Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze indicate nella domanda di allacciamento.

15. Condizioni tecniche

15.1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

15.2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

15.3 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

15.4 L'allacciamento deve essere idoneo al funzionamento con la pressione di rete stabilita dall'Azienda. Le eventuali modifiche necessarie sono a carico del titolare dell'allacciamento.

16. Realizzazione

16.1 Di regola l'allacciamento viene realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori concessionari espressamente autorizzati.

16.2 L'Azienda realizza l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti, allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute, con particolare riferimento all'ottenimento dei permessi di costruzione.

16.3 L'Azienda garantisce la regolare e conforme esecuzione dei lavori, provvedendo a sostituire a proprie spese, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla messa in esercizio, il materiale e gli impianti che si rivelassero difettosi.

16.4 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel capitolo VII Aspetti finanziari.

16.5 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono eseguite dal titolare dell'allacciamento a proprie spese, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

17. Rifiuto di allacciamento

17.1 L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare allorquando le installazioni e gli apparecchi previsti:

- a) non sono conformi alle prescrizioni delle presenti Condizioni generali, come pure alle specifiche Direttive della SIGA e ad altre normative di legge vigenti in materia;
- b) perturbano o possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
- c) vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

17.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità della richiesta, sono a carico del titolare dell'allacciamento.

17.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

18. Vetustà condotte

18.1 Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 50 (cinquanta) anni.

19. Sostituzione allacciamento e dorsale

19.1 Qualora per un riassetto generale della rete nella zona, l'allacciamento o la dorsale non offerissero più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, è facoltà dell'Azienda decidere di intervenire per la relativa sostituzione. In particolare nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

19.2 I relativi costi di sostituzione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel capitolo VII Aspetti finanziari.

In particolare questi costi sono posti integralmente a carico del titolare dell'allacciamento (sia su suolo pubblico che privato) e/o di chi è allacciato alla dorsale.

20. Manutenzione allacciamento e dorsale

20.1 È facoltà dell'Azienda, decidere di intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

20.2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel capitolo VII Aspetti finanziari.

20.3 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà dell'Azienda (ivi compreso le dorsali) sono integralmente a carico dell'Azienda.

21. Modalità di intervento

21.1 Di regola il titolare dell'allacciamento e l'abbonato vengono preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale. Restano riservati i casi d'emergenza.

21.2 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'Azienda di interrompere la distribuzione del gas, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 15 (quindici) giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato.

22. Messa fuori esercizio

- 22.1 Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, in caso di demolizione o ristrutturazione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione. Le relative spese sono poste a carico del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel capitolo VII Aspetti finanziari.

IV INSTALLAZIONI PRIVATE

23. Esecuzione

- 23.1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile è tenuto (a proprie spese) a far eseguire e mantenere in buono stato e riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in installazioni private e apparecchi.
- 23.2 I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 23.3 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda.

24. Prescrizioni tecniche

- 24.1 È obbligo del titolare dell'allacciamento eseguire, mantenere e adeguare le installazioni private conformemente ai disposti di legge, alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 24.2 Il titolare dell'allacciamento è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni alla rete, in particolare oscillazioni o abbassamenti anormali di pressione.
- 24.3 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti alla presenza di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del cliente.
- 24.4 L'Azienda ha il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza preavviso alcuno qualsiasi installazione privata difettosa e tale da presentare rischi di esplosione o da mettere in pericolo persone o cose. In questa evenienza l'Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.

25. Collaudo

- 25.1 L'Azienda o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione privata prima della sua messa in esercizio.
- 25.2 Il collaudo certifica la conformità delle installazioni private alla domanda di allacciamento approvata dall'Azienda. Esso si completa con la posa del contatore.
- 25.3 Qualora l'installazione privata non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere all'erogazione del gas.
- 25.4 Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

25.5 Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per le installazioni private realizzate dall'installatore e per gli apparecchi di consumo posati.

25.6 Le spese di collaudo sono specificate nel capitolo VII Aspetti finanziari.

26. Dovere di informazione

26.1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni private devono essere annunciate preventivamente all'Azienda e per iscritto.

26.2 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni private che potrebbero comportare conseguenze dirette o indirette alle infrastrutture dell'Azienda o causare problemi di sicurezza.

26.3 Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione di quanto previsto dai capoversi precedenti, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento e/o all'abbonato e/o all'utente per quanto di loro spettanza e responsabilità.

27. Controlli

27.1 L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni private per effettuare controlli.

27.2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. In caso di inadempienza si applica l'articolo 31.

27.3 Il controllo degli impianti da parte dell'Azienda non esclude né riduce in alcun modo la responsabilità dell'installatore e del titolare dell'allacciamento.

28. Responsabilità

28.1 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o l'utente rispondono, ognuno per quanto di sua spettanza e responsabilità, nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni private.

28.2 Nei casi in cui non si riesca a stabilire appieno le varie responsabilità, il titolare dell'allacciamento e/o abbonato e/o l'utente, rispondono solidamente nei confronti dell'Azienda.

V FORNITURA DEL GAS

29. Modalità di fornitura

29.1 La fornitura di gas avviene solo dopo la posa del contatore.

29.2 La fornitura di gas avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali di pressione e di potere calorico, riservate particolari disposizioni contrattuali.

29.3 E' di competenza dell'Azienda prescrivere il tipo di gas, il suo potere calorico e la sua pressione di distribuzione.

29.4 Gli abbonati/utenti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di pressione o potere calorico.

30. Limitazione o sospensione

30.1 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere temporaneamente la fornitura di gas, in particolare nei seguenti casi:

- a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.;
- b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, cadute alberi ecc.;
- c) attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, di manutenzione o di ampliamento degli impianti;
- d) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- e) penuria di energia: nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento del Paese;
- f) interruzione o limitazione della fornitura di materia prima da parte del fornitore;
- g) imposizione delle autorità competenti.

30.2 L'Azienda provvede, laddove possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

30.3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono di regola notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

31. Sospensione per singoli clienti

31.1 Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato) qualora il Cliente o chi per esso:

- a) utilizza impianti o apparecchi non conformi ai requisiti dell'articolo 24;
- b) sottrae o consuma illecitamente gas contravvenendo alla legge e alle tariffe;
- c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni private o al contatore;
- d) non ottempera alle richieste di pagamento (mora) delle fatture scoperte;
- e) non presenta/deposita la cauzione richiesta;
- f) non si attiene alle prescrizioni delle presenti Condizioni generali.

32. Esclusione di responsabilità

32.1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda (e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo) a seguito di interruzioni e/o sospensioni di fornitura, nei casi elencati agli articoli 30 e 31, nonché dal suo ripristino o per qualsiasi altra ragione, che dovessero comportare danni a persone o cose materiali/immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

33. Obblighi del Cliente

33.1 E' compito dell'abbonato adottare tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti ad evitare l'insorgere di danni derivanti dall'interruzione/sospensione o ripristino della fornitura di gas.

33.2 Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agisca di conseguenza. Anche in questo caso l'Azienda declina ogni responsabilità.

34. Divieto di cessione

34.1 E' vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere gas a terzi o deviarlo verso altre destinazioni senza l'autorizzazione dell'Azienda.

35. Prelievo abusivo

35.1 Chiunque preleva gas senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

35.2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
– posando derivazioni prima del contatore;
– azionando saracinesche d'arresto piombate;
– utilizzando la fornitura per altri scopi rispetto a quelli previsti dalla categoria tariffale attribuita;
– utilizzando impianti non notificati e approvati dall'Azienda.

35.3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e sanzioni previste al capitolo VIII Aspetti legali.

35.4 Resta riservata l'azione giudiziaria.

36. Richiesta di fornitura, disdetta, modifica o trasferimento di abbonato

36.1 La richiesta di fornitura di gas, rispettivamente la disdetta, richieste di modifica e trasferimento, devono essere effettuate tramite domanda scritta, formulario da richiedere all'Azienda (rispettivamente da scaricare dal sito www.ail.ch) oppure via e-mail, Contact center, Agenzia. In casi specifici l'Azienda può richiedere una conferma scritta da parte del Cliente. La richiesta dovrà indicare l'oggetto (punto di fornitura) e la data desiderata per l'attivazione, disattivazione, il trasferimento o la modifica.

36.2 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all'Azienda. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del Cliente.

36.3 Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. L'Azienda provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 4° (quarto) giorno lavorativo, effettuando anche le necessarie letture del contatore.

36.4 Tutti i costi derivanti dalle operazioni di cui sopra sono a carico di chi ne fa la richiesta secondo quanto indicato nel Tariffario.

37. Debitore nei confronti dell'Azienda

37.1 Debitore nei confronti dell'Azienda è colui che richiede la fornitura di gas sino al momento in cui ha effetto la disdetta.

37.2 Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta restano a carico del cliente.

37.3 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, per i quali non è stata notificata regolare disdetta, non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento e/o degli altri costi fissi.

VI APPARECCHI DI MISURA (CONTATORI)

38. Misura e lettura

- 38.1 Il quantitativo di gas erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
- 38.2 Letture supplementari richieste o causate dagli abbonati (per esempio in caso di inaccessibilità all'apparecchio di misura) verranno fatturate a parte secondo il Tariffario.
- 38.3 In taluni casi all'abbonato può essere richiesto di procedere personalmente alla lettura del contatore, comunicandone i dati rilevati all'Azienda.

39. Proprietà e manutenzione

- 39.1 La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- 39.2 Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati ad eseguire qualsivoglia manipolazione dei contatori come pure sui sigilli apposti agli stessi.
- 39.3 Chiunque manomette i sistemi di conteggio del gas dell'Azienda o i relativi sigilli da essa apposti, è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo del gas sottratto. L'Azienda può denunciare l'autore alle competenti autorità giudiziarie.

40. Ubicazione e posa

- 40.1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 40.2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche e di regola fuori dal locale riscaldamento, e deve essere facilmente accessibile in ogni momento agli incaricati dell'Azienda.
- 40.3 Le nuove costruzioni o le riattazioni (laddove possibile) devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Spetta al titolare dell'allacciamento conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni fornite dall'Azienda.

41. Responsabilità

- 41.1 Laddove non vengono stabilite le rispettive responsabilità, il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente, sono tenuti solidamente nei confronti dell'Azienda al risarcimento dei danni al contatore non dovuti alla normale usura quali ad esempio: danneggiamenti, danni del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.
- 41.2 Essi non devono apportare in nessun caso modifiche al contatore.

42. Verifica e contestazioni

- 42.1 Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni, può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà, se del caso, smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
- 42.2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore rimanessero al di fuori dei limiti di tolleranza indicati dalle norme federali, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura.
Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

43. Disfunzioni

- 43.1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- 43.2 Nel caso di cattivo o mancato funzionamento del contatore (e se la verifica non consente di stabilire il valore della correzione) il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti (di regola gli ultimi 3 anni), tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'installazione privata e nella sua utilizzazione.
- 43.3 Le disfunzioni accertate implicano la correzione del conteggio relativo al consumo per il periodo di funzionamento difettoso, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- 43.4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata misura/fatturazione.
- 43.5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito in particolare di perdite dovute a difetti delle installazioni private o prelievi abusivi da parte di terzi.

44. Sottocontatori

- 44.1 Di principio i sottocontatori non sono ammessi. Tuttavia in casi particolari, previo consenso dell'Azienda, l'abbonato può posare dei sottocontatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. In questa evenienza devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 44.2 L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori.

VII ASPETTI FINANZIARI

45. Tariffario

- 45.1 I costi di realizzazione e manutenzione dell'allacciamento e dorsale, i costi di fornitura e le spese amministrative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e contemplate nel Tariffario.

45.2 Il Tariffario può essere modificato in ogni momento. Gli abbonati vengono informati per tempo delle relative modifiche (e se del caso tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale), ma almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe.

45.3 Spetta all'Azienda la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

46. Costi di realizzazione dell'allacciamento

46.1 I costi di realizzazione dell'allacciamento e le casistiche di assoggettamento sono indicati nel Tariffario e comprendono:
– quota di partecipazione;
– costi di posa delle condotte;
– spese di collaudo.
I costi di realizzazione non comprendono le opere di genio civile.

46.2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa di condotte di distribuzione.

46.3 Debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

46.4 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, nonché i costi relativi alle opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica che per quella sull'area privata.

46.5 Le spese di collaudo indicate nel Tariffario vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendessero necessari ulteriori collaudi, gli stessi saranno fatturati agli installatori.

47. Offerta e fatturazione costi di realizzazione

47.1 L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento è tenuto a sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

47.2 Dopo la ricezione dell'offerta controfirmata, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura a carico del titolare dell'allacciamento.

47.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico nei termini indicati, è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

47.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intero importo a suo carico, pena la mancata erogazione di gas.

48. Altri costi allacciamento

48.1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, sono elencati nel Tariffario.

48.2 Di principio in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi saranno interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'articolo 46. Per contro la tassa d'allacciamento non viene in questo caso prelevata.

49. Costi dorsale

- 49.1 I costi di realizzazione e di sostituzione per vetustà della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- 49.2 Allorquando si tratta di realizzare nuovi allacciamenti a partire da dorsali esistenti, l'Azienda valuterà caso per caso i costi relativi alla dorsale da imputare ai singoli titolari da allacciare, tenuto conto delle specifiche circostanze.
- 49.3 In caso di sostituzione della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- 49.4 Per i titolari già allacciati in precedenza verrà posto in deduzione il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo verrà imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

50. Costi di fornitura

- 50.1 Le tariffe relative alla fornitura di gas sono specificate nel Tariffario.
- 50.2 Debitore dei costi di fornitura è l'abbonato.

51. Fatture e pagamenti

- 51.1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- 51.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 51.3 L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- 51.4 Gli errori delle fatture (per esempio errori di calcolo o applicazione errata della categoria tariffale) e errori nei pagamenti, possono essere rettificati in ogni momento, ma al massimo con retroattività di 5 (cinque) anni. La nuova fattura porrà rimedio, nel limite del possibile, agli errori sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Restano riservati i casi di errori di misura del consumo del gas dovuti a cattivo funzionamento degli apparecchi contemplati all'articolo 43.

52. Procedura d'incasso ed esecutiva

- 52.1 L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con eventuale comminatoria di interruzione della fornitura. Le relative spese saranno poste a carico del Cliente secondo quanto predisposto nel Tariffario.
- 52.2 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il Cliente abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda può procedere con l'interruzione dell'erogazione del gas. Tutti i costi derivanti sono posti a carico del Cliente come previsto nel Tariffario.
- 52.3 L'Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura ai Clienti in ritardo con i pagamenti.
- 52.4 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutive e/o giudiziaria, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente.

53. Cauzioni in generale

- 53.1 È facoltà dell'Azienda prelevare cauzioni a garanzia del pagamento delle proprie fatture, oppure nei casi di nuovi abbonati, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.
- 53.2 Le cauzioni sono distinte tra quelle relative alle società rispettivamente e quelle relative ai privati.
- 53.3 Gli importi delle cauzioni sono dovuti dall'abbonato all'Azienda.
- 53.4 Nel caso di un Cliente moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, è possibile condizionare il ripristino della fornitura di gas al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

54. Cauzioni enti pubblici

- 54.1 Sono esentati dal pagamento della cauzione:
- enti pubblici (federali, cantonali e comunali); oppure
 - società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

55. Cauzioni commerci, servizi e industrie

- 55.1 Di principio queste categorie di Clienti sono sempre tenute al versamento della cauzione.
- 55.2 In particolare sono tenute al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
- 55.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.

56. Cauzioni di privati

- 56.1 Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare gli abbonati:
- domiciliati fuori dal comprensorio dell'Azienda;
 - notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
 - che presentano un rischio di perdita per l'Azienda;
 - in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
 - stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

57. Deroghe

- 57.1 È facoltà dell'Azienda rinunciare alla richiesta delle cauzioni per i privati allorquando il rischio di perdita per l'Azienda è minimo.

58. Cauzioni per altre prestazioni/servizi/prodotti

- 58.1 Taluni abbonati possono essere tenuti al pagamento di una cauzione anche per la fornitura di gas, benché non siano in ritardo con il pagamento delle relative fatture, in quanto presentano un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall'Azienda.

59. Importo e genere della cauzione

- 59.1 Di regola l'importo della cauzione corrisponde al costo del presumibile consumo massimo semestrale dell'abbonato e non supera quello del presumibile consumo annuale.
- 59.2 In caso di modifica delle circostanze è facoltà dell'Azienda procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- 59.3 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fideiussione solidale di una compagnia d'assicurazioni svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

60. Inadempienza

- 60.1 È facoltà dell'Azienda rifiutare o sospendere l'erogazione di gas agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta o se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

61. Restituzione della cauzione

- 61.1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda.
- 61.2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell'Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del rapporto commerciale, previa richiesta motivata dell'abbonato.
- 61.3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per conti di risparmio.

62. Acquisizione cauzioni

- 62.1 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà all'Azienda dopo 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto commerciale con l'abbonato.
- 62.2 L'Azienda provvederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora, anche dopo 10 (dieci) anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (p. es. certificati ereditari, ecc.).

VIII ASPETTI LEGALI

63. Sanzioni

- 63.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti Condizioni generali a norma del Diritto svizzero.
- 63.2 Restano riservate le disposizioni penali.

64. Abusi di prelievo e/o tariffa

- 64.1 Qualora l'abbonato o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

64.2 L'Azienda si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale e civile giudiziaria.

65. Contestazioni di ordine tecnico

65.1 Per le contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA.

65.2 Per le contestazioni relative agli apparecchi di misura si rinvia all'articolo 42.

66. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro

66.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico sono regolamentate dalle normative di diritto cantonale vigenti.

66.2 Foro competente per ogni contestazione è quello della sede dell'Azienda.

IX DISPOSIZIONI FINALI

67. Approvazione

67.1 Le presenti Condizioni generali e il Tariffario hanno validità con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

67.2 Ogni ulteriore modifica necessita della forma scritta e dovrà essere sottoposta a nuova approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

68. Entrata in vigore

68.1 Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

68.2 Le presenti Condizioni generali si applicano sia ai nuovi allacciamenti che a quelli esistenti, sia ai precedenti abbonati dell'Azienda sia ai quelli nuovi.

68.3 Le presenti Condizioni generali sostituiscono ed annullano:
– l'attuale Regolamento per la fornitura di gas, nonché
– ogni altra disposizione / prescrizione e tariffa dell'Azienda incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.

68.4 In caso di modifiche delle presenti Condizioni generali e del Tariffario, la versione aggiornata è pubblicata sul sito web dell'Azienda. Tale versione prevale su quella cartacea.

Allegato:
Tariffario (cfr. sito internet www.ail.ch)

© AIL SA All rights reserved
Versione mese di ottobre 2010
approvata dal CdA delle AIL SA in data 05.10.2010